



Versione del 1° febbraio 2025, sostituisce la versione del 1° maggio 2017

Guida al calcolo delle unità standard di manodopera (USM) giusta l'articolo 2a capoversi 6 e 7 ODFR

Premessa

Nella sua sentenza 2C_494/2022 del 12 dicembre 2023 il Tribunale federale ha stabilito che per il supplemento USM conformemente all'articolo 2a capoverso 6 dell'ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR; RS 211.412.110) non è determinante la prestazione lorda indicata nella contabilità finanziaria, bensì la capacità disponibile e misurabile in un'azienda ai fini della prestazione lorda che può essere ottenuta (prestazione lorda potenziale). La guida vigente finora è dunque adeguata in base alla suddetta sentenza. Gli adeguamenti concernono unicamente il calcolo della prestazione lorda ottenuta da attività agricole secondo l'articolo 2a capoverso 6 ODFR computabile nelle USM.

La guida si applica, per analogia, al calcolo delle USM nel campo d'applicazione dei miglioramenti strutturali in virtù dell'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e delle misure sociali collaterali in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC; RS 914.11).

Poiché la sentenza del Tribunale federale si riferisce soltanto all'articolo 2a capoverso 6 ODFR, gli adeguamenti non si applicano all'articolo 2a capoverso 7 ODFR. Dato che con effetto al 1° gennaio 2025 sono state modificate anche le istruzioni relative all'articolo 12b dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91), nella presente guida è stato necessario riformulare il capitolo 3.2 e stralciare il capitolo 3.3. Le attività «lavorazione, stoccaggio e vendita» non sono più considerate attività affini all'agricoltura, bensì rientrano nelle attività agricole ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1).

1 Scopo della guida

Nella prima parte della presente guida viene illustrata la definizione di prestazione lorda, poiché essa funge da base per il calcolo dei supplementi USM secondo l'articolo 2a capoversi 6 e 7 ODFR. Nella seconda parte, viene spiegato come delimitare le attività giusta il capoverso 6 da quelle di cui al capoverso 7 ODFR. Infine, nella terza parte sono esposte le particolarità relative alle attività lavorazione, stoccaggio e vendita.

Dal 1° luglio 2016 sono concessi supplementi USM per le **attività agricole** lavorazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli di produzione propria (art. 2a cpv. 6 ODFR) e per le **attività affini all'agricoltura** (art. 2a cpv. 7 ODFR; art. 12b OTerm in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1^{bis} LAgr).

Poiché la natura delle attività affini all'agricoltura è estremamente variegata, per ridurre al minimo la necessità di ulteriori modifiche edilizie e per mantenere l'onere amministrativo il più basso possibile, si è cercato un valore di riferimento che potesse essere utilizzato per tutte queste attività e che fosse facile da determinare. La prestazione lorda indicata nella contabilità finanziaria è la base di calcolo che maggiormente adempie questo criterio.

Estratto dell'articolo 2a ODFR

⁶ Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di **prestazione lorda**. La **prestazione lorda** deve essere indicata nella contabilità finanziaria.

⁷ Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di **prestazione lorda**. La **prestazione lorda** deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.

2 Definizione e rilevamento della prestazione lorda

2.1 Definizione di prestazione lorda

A livello di azienda la prestazione lorda è definita come il valore di tutti i beni e servizi prodotti in un anno nell'azienda agricola e non consumati all'interno della stessa. La prestazione lorda totale dell'azienda comprende le prestazioni risultanti dalle vendite, i pagamenti diretti, tutte le forniture esterne (beni, servizi, affitti di abitazioni), nonché le variazioni di valore degli effettivi di animali e delle scorte di produzione propria¹.

Per il calcolo della prestazione lorda di un singolo ramo aziendale devono essere considerati i valori monetari delle vendite, delle forniture esterne e delle variazioni delle scorte, ma *non vanno considerati* i pagamenti diretti.

La prestazione lorda di un'attività ai sensi dell'articolo 2a capoversi 6 e 7 ODFR corrisponde quindi al valore monetario delle vendite, delle forniture esterne, delle variazioni delle scorte e dei servizi derivanti da queste attività. Se non ci sono variazioni delle scorte né forniture interne, il valore corrisponde alla cifra d'affari.

2.2 Rilevamento della prestazione lorda

2.2.1 Prestazione lorda giusta l'articolo 2a capoverso 6 ODFR

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 LAgr, per attività agricola s'intende la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti di produzione propria.

Per calcolare la prestazione lorda computabile è determinante la capacità di stoccaggio, lavorazione e vendita di prodotti di produzione propria disponibile e misurabile nell'azienda.

Se sufficiente, per ragioni di semplicità amministrativa, si può utilizzare anche la prestazione lorda effettivamente ottenuta nell'arco di un anno.

¹ Glossar der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten: Ausgewählte Kennzahlen der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten. Hausheer Schnider J. 2011, disponibile all'indirizzo: https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/za-bh/referenzbetriebe/methodik/jcr_content/par/columncontrols/items/0/column/externalcontent.external.exturl.html/aHR0cHM6Ly9pcmcEuYWdyb3Njb3BILmNoL2RILUNIL1B1Ymxpa2/F0aW9uP2Vp, in tedesco e francese

2.2.2 Prestazione lorda giusta l'articolo 2a capoverso 7 ODFR

Per poter concedere supplementi USM per le attività secondo l'articolo 2a capoverso 7 ODFR, la prestazione lorda, ovvero la cifra d'affari, il ricavo o il ricavo lordo, per queste attività deve essere indicata separatamente nella contabilità dell'azienda. Per calcolare il supplemento USM l'importo indicato nella contabilità finanziaria (cifra d'affari, ricavo o ricavo lordo) viene impiegato come valore della prestazione lorda.

3 Particolarità relative alla lavorazione, allo stoccaggio e alla vendita

3.1 Precisazioni generali su queste attività

3.1.1 Lavorazione

Per lavorazione s'intende la trasformazione o il trattamento di prodotti grezzi come, ad esempio, la fabbricazione di formaggio, l'essiccazione delle mele per la produzione di chips di mela o la molitura dei cereali per la fabbricazione di alimenti per animali (mulini per foraggio). Gli acquirenti dei prodotti finiti, a differenza di quanto previsto dalla norma per la vendita (v. sotto), non sono rilevanti per la computabilità della prestazione lorda ottenuta dalla lavorazione nelle USM di un'azienda.

3.1.2 Stoccaggio

La prestazione lorda dello stoccaggio può essere computata nelle USM soltanto se lo stoccaggio crea un notevole valore aggiunto dei prodotti stoccati. È il caso se i prodotti, dopo essere stati stoccati, possono essere venduti a prezzi più alti rispetto a prima dello stoccaggio. Ai fini del calcolo delle USM è computabile soltanto il valore aggiunto ottenuto dallo stoccaggio, ma non la prestazione lorda totale ottenuta dalla vendita. Le tecniche di stoccaggio, in genere, comportano investimenti notevoli. Ne sono un esempio i magazzini per le mele ad atmosfera controllata o un locale per la stagionatura del formaggio d'alpe. Non è invece computabile lo stoccaggio di fieno o paglia.

3.1.3 Vendita

Per vendita s'intende la vendita diretta di merce grezza o prodotti lavorati a clienti e consumatori finali. Di conseguenza, la prestazione lorda ottenuta dalla vendita di mezzi di produzione ad altre aziende agricole e dalla vendita di prodotti all'industria di trasformazione o a commercianti all'ingrosso e al dettaglio non è computabile nelle USM.

3.1.4 Particolarità relative alla produzione di vino

La vigna con torchiatura in proprio è un caso particolare per quanto riguarda il calcolo delle USM (art. 2a cpv. 2 lett. e ODFR). Il rispettivo supplemento USM, a differenza di tutti gli altri, contempla già attività come la lavorazione e lo stoccaggio. Per questo motivo, ovvero onde evitare che le attività lavorazione e stoccaggio vengano contate due volte, soltanto il valore aggiunto ottenuto dalla vendita diretta del vino è computabile nelle USM.

3.2 Lavorazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli di produzione propria

La **lavorazione, lo stoccaggio e la vendita** di prodotti agricoli di produzione propria sono attività agricole ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LAgr se i prodotti sono stati fabbricati prevalentemente (>50 %) nell'azienda o in aziende riunite in una comunità di produzione in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). La lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti prevalentemente estranei all'azienda non sono attività agricole né attività affini all'agricoltura e pertanto non sono computabili nelle USM.

3.2.1 Determinazione del valore aggiunto potenziale correlato alla lavorazione, allo stoccaggio e alla vendita

In virtù della sentenza del Tribunale federale 2C_494/2022, non è determinante la prestazione lorda indicata nella contabilità finanziaria, bensì la capacità disponibile e misurabile in un'azienda ai fini della prestazione lorda potenziale.

3.2.1.1 Calcolo del valore aggiunto potenziale correlato alla lavorazione

Per il calcolo del valore aggiunto potenziale è determinante la capacità di trasformazione disponibile e misurabile nella propria azienda moltiplicata per il valore aggiunto che può essere ottenuto dalla lavorazione rispetto a quello generato dalla vendita di prodotti non trasformati.

3.2.1.2 Calcolo del valore aggiunto potenziale correlato allo stoccaggio

Per il calcolo del valore aggiunto potenziale è determinante la capacità di stoccaggio disponibile e misurabile nell'azienda (kg, t, l, ecc.) moltiplicata per il valore aggiunto che può essere ottenuto dallo stoccaggio.

3.2.1.3 Calcolo del valore aggiunto potenziale correlato alla vendita

Per il calcolo del valore aggiunto potenziale correlato alla vendita diretta ai consumatori è determinante la superficie di vendita disponibile (negozi in fattoria, stand di mercato) moltiplicata per la cifra d'affari annua motivata e comprovabile per metro quadrato di superficie di vendita.